



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Servizio IV: Attività produttive e Infrastrutture
Cod. sito: 4.13/2016/28

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
01. AGO. 2016
PROT. N° 382e/cv.....

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CSR 0003672 P-4.23.2.13
del 01/08/2016



Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ufficio del Segretario Generale
(per interoperabilità)

Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
(per interoperabilità)

Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
- Gabinetto
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it
- Ufficio legislativo
ufficio.legislativo@pec.mit.gov.it
ROMA

Al Ministero dell'economia e delle finanze
- Gabinetto
ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it
- Ufficio legislativo
legislativo.economia@pec.mef.gov.it
- Dipartimento RGS
rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it
ROMA

Al Presidente della Conferenza dei Presidenti
delle Regioni e delle Province autonome
c/o CINSEDO
conferenza@pec.regioni.it
ROMA

Ai Presidenti delle Regioni e delle
Province autonome di Trento e Bolzano
LORO SEDI
(CSR pec lista 3)

Alla Regione Campania
Capofila per materia
cap.gab@pec.regione.campania.it
ufficio.roma@pec.regione.campania.it
NAPOLI

Al Presidente dell'ANCI
mariagrazia.fusiello@pec.anci.it
ROMA



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

e, p.c.

Al Presidente dell'UPI
upi@messaggipec.it
ROMA

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento politiche europee
- Gabinetto
info.politicheeuropee@pec.governo.it
- Ufficio legislativo
legislativo.affarieuropei@preconsiglio.gov.it
ROMA

All'Autorità Nazionale anticorruzione
protocollo@pec.anticorruzione.it
ROMA

Oggetto: Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente: "Regolamento recante la composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".

Come concordato nel corso della riunione tecnica tenutasi in data 27 luglio 2016 per discutere lo schema di decreto indicato in oggetto, il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso il testo definitivo del provvedimento in esame, che recepisce le richieste delle Regioni e dell'ANCI.

Il Dipartimento segnala l'introduzione del nuovo articolo 5 dello schema di decreto, che stabilisce che dall'attuazione dello stesso non derivano oneri.


Nel trasmettere il documento citato (All.1) si ricorda che il punto è iscritto all'odg della prossima Seduta della Conferenza del 3 agosto 2016.

Tutta la documentazione è disponibile sul sito www.unificata.it

Il Segretario
Cons. Antonio Naddo

ALL. 1

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DAGL 0007902 P-
del 29/07/2016



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi
*Ufficio studi, documentazione giuridica e qualità
della regolazione.*
Servizio studi, documentazione giuridica e parlamentare.

Roma, 29 LUG. 2016

ALLA CONFERENZA UNIFICATA
Via della Stamperia, 8

ROMA

DAGL/4.3.2.1/2016/85

OGGETTO: Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante "la composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia di cui all'art. 212 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".

Si trasmette il testo del provvedimento in oggetto con evidenziate in grassetto le modifiche apportate a seguito della riunione tecnica tenutasi il 27 luglio 2016, presso la sede di codesta Conferenza.

Si segnala altresì l'introduzione del nuovo articolo 5, che stabilisce che dall'attuazione del decreto non derivano oneri.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
(Avv. Antonella Manzione)

M.
29/07/2016

Sve



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Vista la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione;

Vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;

Vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed in particolare gli articoli 9, 16, 41, 52, 82, 85, 86, 87, 88, 90, 97, 99 126, 138,139, 210 e 212;

Considerata la necessità di dare attuazione al citato articolo 212 del decreto legislativo n. 50 del 2016, disponendo, ai sensi del comma 5 del predetto articolo, la composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia ivi prevista;

Sentita l’Autorità nazionale anticorruzione;

Sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

ADOTTA

il seguente decreto

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente decreto disciplina la composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dall'articolo 212, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, d'ora in avanti "codice".

Art. 2
(Composizione)

1. La Cabina di regia di cui all'articolo 1 è composta:
 - a) dal Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede;
 - b) dal Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che svolge le funzioni di Vice Presidente e presiede la Cabina di regia in caso di assenza o impedimento del Presidente;
 - c) da un rappresentante del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri;
 - d) da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze;
 - e) da un rappresentante dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC);
 - f) da **tre rappresentanti delle Regioni e Province autonome**;
 - g) da **tre** rappresentanti delle Autonomie locali;
 - h) da un rappresentante dell'Agenzia per l'Italia digitale (AGID);
 - i) da un rappresentante di CONSIP.
2. Per la trattazione di questioni in materia di politiche di coesione e di investimenti finanziati dai Fondi strutturali e di investimento europei e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, la composizione della Cabina di regia è integrata da un rappresentante dell'Agenzia per la coesione territoriale.
3. Il Presidente della Cabina di regia può nominare fino a 10 esperti competenti in materia di appalti pubblici e concessioni, di procedure telematiche di acquisto, di bancabilità delle opere pubbliche. Il Presidente può invitare gli esperti a partecipare alle riunioni della Cabina di regia.
4. Per lo svolgimento di specifici compiti attribuiti alla Cabina di regia, alle riunioni della stessa possono partecipare, su invito del Presidente, rappresentanti di altri organismi pubblici o privati operanti nei settori degli appalti pubblici e delle concessioni, nonché rappresentanti del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri.
5. **I rappresentanti effettivi delle Regioni e Province autonome e delle Autonomie locali sono designati dalla Conferenza unificata e sono scelti tra persone con esperienza operativa nei settori della contrattualistica pubblica e della centralizzazione delle committenze.**

- 6. Ciascuna amministrazione indica, tra soggetti appartenenti alla stessa amministrazione e di analoga qualifica del componente, un rappresentante supplente per il caso di assenza o impedimento del componente. I rappresentanti supplenti delle Regioni e Province autonome e delle Autonomie locali sono designati a norma del comma 5.**

Art. 3

(Svolgimento dei compiti)

1. Con la periodicità stabilita dal Presidente, la Cabina di regia si riunisce:
 - a) per la verifica degli adempimenti previsti dall'articolo 212, comma 1, del codice, con particolare riferimento allo stato di attuazione dello stesso nonché per la predisposizione delle proposte di modifica e correttive al fine di garantire l'efficacia degli interventi normativi e regolatori nei settori degli appalti e delle concessioni;
 - b) per la segnalazione all'ANAC prevista dall'articolo 212, comma 2, del codice.
2. In sede di prima applicazione, in una riunione da tenersi entro il 31 marzo 2017 e, successivamente, ogni tre anni, la Cabina di regia approva la relazione di controllo da inviare alla Commissione europea, come previsto dall'articolo 212, comma 3, del codice.
3. La Cabina di regia esamina, anche con l'ausilio degli esperti, le informazioni e i dati previsti nelle seguenti disposizioni del codice:
 - a) articolo 41, comma 3, anche per le finalità di cui all'articolo 212, comma 1, lettera d);
 - b) articoli 90, comma 2, 99, comma 5, 139, comma 4, e 210, comma 6, anche per le finalità di cui all'articolo 212, comma 1, lettere a) e c).
4. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 212, comma 4, del codice, la Cabina di regia provvede:
 - a) alle comunicazioni con la Commissione europea previste dagli articoli 9, comma 3, 16, comma 4, 52, comma 8, lettera c), punto 1), e 138, comma 1, del codice;
 - b) agli aggiornamenti previsti dagli articoli 85, comma 8, e 88, comma 1, del codice;
 - c) su richiesta degli Stati membri, agli ulteriori adempimenti di cui agli articoli 82, comma 3, 85, comma 8, 86, comma 6, 87, comma 4, 97, comma 9, e 126, comma 4, del codice.
5. La Cabina di regia può svolgere audizioni e consultazioni di soggetti pubblici o privati operanti nei settori degli appalti pubblici e delle concessioni, al fine di acquisire i dati e le informazioni necessarie.
6. La Cabina di regia può stipulare convenzioni e protocolli con soggetti pubblici senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 4
(Modalità di funzionamento)

1. La Cabina di regia per lo svolgimento delle proprie funzioni si può avvalere delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri e può richiedere la collaborazione delle amministrazioni competenti, di volta in volta interessate, per il tramite dei rappresentanti delle stesse nella Cabina di regia.
2. La Cabina di regia effettua le comunicazioni alla Commissione europea per il tramite del Dipartimento per le politiche europee.
3. Il supporto logistico, organizzativo ed informatico della Cabina di regia è assicurato da apposita segreteria istituita presso il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla quale sono assegnate allo scopo non meno di 3 unità.
4. La Cabina di regia si riunisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
5. Le riunioni della Cabina di regia sono convocate dal Presidente, almeno **cinque** giorni prima, **salvo motivi di urgenza**, con l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno.
6. Dell'esito delle riunioni viene redatto apposito verbale. Il verbale è approvato nel corso della riunione successiva.

Art. 5
(Oneri)

1. **Ai componenti, ai rispettivi supplenti, agli esperti e ai partecipanti alla Cabina di regia non spetta alcun compenso. Eventuali oneri di missione restano a carico delle Amministrazioni di appartenenza nell'ambito delle preesistenti autorizzazioni di spesa.**
2. **Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri.**

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, previa registrazione da parte degli organi di controllo.

Roma,

Il Presidente del Consiglio dei ministri

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

PREMESSA

Nell'ambito delle attività di *governance*, le direttive appalti e concessioni prevedono che gli Stati membri debbano assicurare, attraverso specifici organismi o autorità, lo svolgimento dei compiti previsti dalle direttive stesse in materia di controllo dell'applicazione delle norme sugli appalti pubblici e sulle concessioni, nonché informare periodicamente la Commissione europea in merito alle cause più frequenti di non corretta applicazione o di incertezza giuridica, al livello di partecipazione delle PMI agli appalti pubblici, e alla prevenzione, all'accertamento e all'adeguata segnalazione dei casi di frode, corruzione, conflitto di interessi e altre irregolarità gravi in materia di appalti.

In particolare, al fine di recepire gli articoli 83, 84, 85 e 86 della direttiva 2014/24/UE (settori ordinari), gli articoli 99, 100, 101 e 102 della direttiva 2014/25/UE (settori speciali), e articolo 45 della direttiva 2014/23/UE (concessioni), e in linea con quanto emerso in sede europea circa l'esigenza di un centro di coordinamento della *policy* in materia di contratti pubblici, la scelta del legislatore italiano è stata di prevedere nel nuovo codice degli appalti e delle concessioni (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) un chiaro sistema di *governance* con l'istituzione, all'articolo 212, comma 1, di una specifica Cabina di regia, al fine di assicurare il raccordo tra i diversi attori coinvolti e fornire un indirizzo unitario sulle politiche degli appalti pubblici e delle concessioni.

Nel dettaglio, secondo quanto previsto dai commi 1 e 2 del citato articolo 212, la Cabina di regia ha il compito di:

- effettuare una ricognizione dello stato di attuazione del nuovo codice ai vari livelli istituzionali;
- curare, eventualmente con un apposito piano di azione, l'attuazione del nuovo codice, tenuto conto che il provvedimento è accompagnato da diversi provvedimenti successivi, quali decreti e linee guida;
- esaminare eventuali proposte di modifica, a supporto dell'attività normativa propria del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della presidenza del Consiglio dei ministri;
- promuovere un piano nazionale in tema di procedure telematiche di acquisto, al fine della diffusione dell'utilizzo degli strumenti informatici;
- promuovere accordi, anche con associazioni private, per agevolare la bancabilità delle opere pubbliche.

- segnalare, sulla base delle informazioni ricevute, eventuali specifiche violazioni o problemi sistemici all'ANAC per gli interventi di competenza.

Il presente provvedimento è predisposto in attuazione del comma 5 del predetto articolo 212, che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, sentita l'ANAC e la Conferenza unificata, siano stabilite la composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia.

ARTICOLATO

Si indicano di seguito le disposizioni previste nell'articolato dello schema di provvedimento.

L'**articolo 1** reca l'ambito oggettivo, individuato dalla definizione della disciplina relativa alla composizione e alle modalità di funzionamento della Cabina di regia.

L'**articolo 2** stabilisce la composizione della Cabina di regia, presieduta dal capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della presidenza del Consiglio dei ministri, e tiene conto dell'esigenza di assicurare il coinvolgimento e l'apporto dei diversi ambiti di competenza, a livello centrale, regionale e locale.

Sono individuati quali componenti, oltre al presidente, il Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che svolge le funzioni di Vice presidente, un rappresentante del Dipartimento per le politiche europee, due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante dell'ANAC, tre rappresentanti delle Regioni e Province autonome, tre rappresentanti delle Autonomie locali, un rappresentante dell'AGID e un rappresentante di CONSIP. Al fine di assicurare la continuità dei lavori anche in caso di assenza o impedimento del componente, è previsto che ogni amministrazione indichi, tra soggetti appartenenti alla stessa amministrazione e di analoga qualifica del componente, un rappresentante supplente.

Detta composizione è integrata con un rappresentante dell'Agenzia per la coesione territoriale, nel caso di trattazione di politiche di coesione.

Inoltre, è previsto che il presidente possa nominare fino a dieci esperti in materia di appalti e concessioni, di procedure telematiche di acquisto, di bancabilità delle opere pubbliche e che possa invitarli a partecipare alle riunioni.

Infine, in considerazione degli specifici compiti attribuiti alla Cabina di regia, alle riunioni della Cabina di regia possono partecipare, su invito del presidente, rappresentanti di altri organismi pubblici o privati, che operino nei settori degli appalti e delle concessioni, nonché rappresentanti del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi.

E' esclusa la corresponsione di compensi ai componenti, ai rispettivi supplenti, ai partecipanti e agli esperti; a favore di questi ultimi è espressamente previsto, peraltro, il rimborso delle eventuali spese di missione, i cui oneri sono posti a carico del bilancio della presidenza del Consiglio dei ministri.

L'**articolo 3** definisce le modalità di svolgimento dei compiti attribuiti alla Cabina di regia.

In particolare si prevede che la stessa si riunisca periodicamente per la verifica dei compiti fissati dall'articolo 212 del codice, dando particolare rilievo a quello di ricognizione sullo stato di attuazione del codice e di predisposizione di proposte modificative e correttive, nonché a quello di segnalazione all'ANAC, sulla base delle informazioni ricevute, di eventuali specifiche violazioni o problemi sistemici, per gli interventi di competenza.

Inoltre, in sede di prima attuazione, la Cabina di regia si riunisce entro il 31 marzo 2017 e, successivamente ogni tre anni, per approvare la relazione di controllo che, ai sensi dell'art. 212, comma 3, del codice, deve essere presentata alla Commissione europea entro il 18 aprile 2017 e successivamente ogni tre anni.

La Cabina di regia esamina, con l'ausilio degli esperti, le informazioni e i dati contenuti nella relazione sull'attività di revisione ed efficientamento delle procedure di appalto di tipo telematico di cui all'articolo 41, comma 3, del codice, nella comunicazione relativa agli elenchi ed organismi di certificazione di cui all'articolo 90, comma 2, del codice, nelle relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti di cui agli articoli 99, comma 5, e 139, comma 4, del codice, e nella rilevazione dei dati emergenti dal contenzioso in materia di contratti pubblici di cui all'articolo 210, comma 6, del codice.

In quanto struttura nazionale di riferimento per la cooperazione con la Commissione europea, la Cabina di regia provvede alle comunicazioni con detta Commissione relativamente:

- ai contratti di servizi aggiudicati in base ad un diritto esclusivo, di cui all'art. 9, comma 3, del codice;
- ai contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali, di cui all'articolo 16, comma 4, del codice;
- alle informazioni in materia di convalida della firma elettronica di cui all'articolo 52, comma 8, lettera c), punto 1), del codice;

- alle difficoltà incontrate dalle imprese italiane nell'ottenere l'aggiudicazione di appalti di servizi in paesi terzi, di cui all'articolo 138, comma 1, del codice.

Essa provvede inoltre agli aggiornamenti in materia di banche dati contenenti informazioni sugli operatori economici che possono essere consultate dalle stazioni appaltanti di altri Stati membri, di cui all'articolo 85, comma 8, del codice e a quelli in materia di *e-Certis* di cui all'articolo 88, comma 1, del codice, nonché, su richiesta degli Stati membri, agli ulteriori adempimenti in materia di informazioni di cui agli articoli 82, comma 3, 85, comma 8, 86, comma 6, 87, comma 4, 97, comma 9, e 126, comma 4, del codice.

La Cabina di regia può svolgere audizioni e consultazioni di soggetti operanti nei settori degli appalti pubblici e delle concessioni e può stipulare convenzioni e protocolli con soggetti pubblici, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

L'**articolo 4** disciplina le modalità di funzionamento della Cabina di regia.

In particolare, è disposto che, per lo svolgimento delle proprie funzioni, essa si possa avvalere delle strutture della presidenza del Consiglio dei ministri e possa richiedere la collaborazione delle amministrazioni competenti, per il tramite dei rappresentanti delle stesse nella Cabina stessa.

Le comunicazioni alla Commissione europea sono effettuate tramite il Dipartimento per le politiche europee.

Il supporto logistico, organizzativo e informatico è svolto da un'apposita segreteria istituita presso il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, cui sono assegnate non meno di tre unità di personale.

Infine è previsto che la Cabina di regia si riunisca presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'**articolo 5** disciplina gli oneri connessi alle modalità di funzionamento della Cabina di regia, disponendo che il provvedimento non comporti nuovi o maggiori oneri.

E' previsto espressamente che ai componenti, ai rispettivi supplenti, agli esperti e ai partecipanti alla Cabina di regia non spetti alcun compenso.

Si dispone, inoltre, che eventuali oneri di missione restino a carico delle Amministrazioni di appartenenza nell'ambito delle preesistenti autorizzazioni di spesa.

OGGETTO: schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante la composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

RELAZIONE TECNICA

In linea con quanto emerso in sede europea, circa l'esigenza di un centro di coordinamento della *policy* in materia di contratti pubblici, e in attuazione di quanto previsto dalle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/23/UE, l'articolo 212, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una specifica Cabina di regia, al fine di assicurare il raccordo tra i diversi attori coinvolti nel settore dei contratti pubblici e di fornire un indirizzo unitario sulle politiche degli appalti pubblici e delle concessioni.

Il presente provvedimento è predisposto in attuazione del comma 5 del predetto articolo 212, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri siano stabilite la composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia.

Ai fini della presente relazione si evidenzia che il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri.

Al riguardo l'**articolo 5** prevede espressamente che ai componenti, ai rispettivi supplenti, agli esperti e ai partecipanti alla Cabina di regia non spetti alcun compenso.

Si prevede, inoltre, che eventuali oneri di missione restino a carico delle Amministrazioni di appartenenza nell'ambito delle preesistenti autorizzazioni di spesa.